CAMERA DEI DEPUTATI N. 1969

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GASPARRI

Disciplina dell'attività dei centri ippici

Presentata il 24 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si rende necessario proporre una urgente normativa che vada a regolarizzare il settore degli sport equestri; come ben sapete, infatti, montare a cavallo è sempre stata considerata un'attività sportiva pericolosa per sé e per gli altri, visti i gravi e ripetuti incidenti che ogni anno funestano tale settore.

Al fine di tutelare al massimo la sicurezza di chi monta a cavallo e dei terzi, si rende necessario, in presenza di un centro organizzato per il ricovero dei cavalli ad uso anche di terzi, che lo stesso sia riconosciuto della Federazione italiana sport equestri (FISE) e che quindi rispetti almeno le seguenti due norme:

la presenza di un istruttore diplomato FISE responsabile del centro ippico e quindi delle attività che vi si svolgono;

l'obbligatorietà per gli aderenti al centro (soci, associati eccetera) di essere tesserati FISE e quindi godere automaticamente di una polizza infortuni rilasciata dalla SPORTASS contestualmente alla autorizzazione a montare concessa dalla federazione.

La legge che viene proposta tende a raggiungere i suddetti fini nell'interesse più ampio dell'intera popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di centro ippico).

1. Ai fini della presente legge per centro ippico si intende un complesso di elementi immobiliari e mobiliari nel quale si ospitano o si mantengono a scopo addestrativo, agonistico o turistico, animali di razza equina.

2. Il centro ippico può essere costituito sotto forma di associazione sportiva, ditta individuale o società sportiva.

ART. 2.

(Requisiti).

1. I centri ippici già riconosciuti dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) non necessitano di alcuna autorizzazione per l'apertura.

2. I centri ippici non riconosciuti dalla FISE devono ai fini del riconoscimento presentare alla FISE apposita richiesta, corredata dai documenti necessari per il riconoscimento, ed essere in regola con le vigenti disposizioni amministrative.

3. L'idoneità sanitaria dei luoghi adibiti a centro ippico è certificata mediante apposito *nulla osta* rilasciato dall'azienda sanitaria locale, in base alla vigente normativa.

4. La conduzione tecnica del centro ippico deve essere affidata ad un istruttore diplomato dalla Federazione italiana sport equestri.

ART. 3.

(Uso di terreni agricoli).

1. Il comune, quando ne ravvede l'interesse sportivo, può concedere l'autorizzazione all'esercizio di un centro ippico e

alla costruzione dei relativi impianti sportivi, anche su terreni classificati agricoli.

ART. 4.

(Norme sanitarie).

1. In materia sanitaria e veterinaria, si applicano le disposizioni comunitarie e statali vigenti. Nei centri ippici devono essere altresì assicurati gli interventi di profilassi previsti sul territorio italiano.

ART. 5.

(Divieti).

1. I centri ippici che non sono in regola con le normative federali non possono prendere parte a competizioni sportive. Analogo divieto di partecipazione vale per i loro soci o tesserati a titolo individuale.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DDL13-1969
Lire 500